



Via XX Settembre n. 69 - 90141 - Palermo
091.9295515
www.avvocatofasano.com

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex articolo 700 con istanza di rinvio al merito

Per la parte ricorrente: **RINALDI LORELLA** nata a Monza il 02/08/1987, CF: RNLLLL87M42F704F, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via xx Settembre n. 69, Palermo. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO - Ufficio X.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE G. Falcone – A Righi - Corsico (MI) CF: 80127350157.

Tutti rappresentati, difesi e domiciliati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.

PER LA DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE EX ARTICOLO 700

- Del Decreto (**All. A**) n. 36, reso in data 08.01. 2018 NON ERA ANCORA STATO ISTITUITO IL PORTALE2025 con cui l'Ufficio X dell'USP Milano ha così determinato sul punto: “ *è esclusa dalle GPS AT di Milano e dalle relative graduatorie di istituto la docente Lorella Rinaldi, relativamente alla classe di concorso ADSS I fascia, per*



manca di presentazione dell'istanza di riconoscimento titolo conseguito all'estero per l'insegnamento sul sostegno all'Ufficio competente".

- Del Decreto (**All. B**) n. 62 del 07.01.2025 con cui il Dirigente dell'Istituto resistente ha proposto l'esclusione della ricorrente dalla CDC ADSS, I Fascia.

- Di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per i diritti del ricorrente.

FATTO

L'odierna ricorrente **era un docente con contratto a termine**, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno Estero in riferimento al quale la stessa **ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, con cessazione al 30/06/2025, con l'Istituto resistente (All. 1).**

Il titolo estero di cui sopra le ha permesso di stipulare, prima del contratto di cui all'allegato 1, altri 2 rapporti a tempo determinato (**All. 2 e 3**), in virtù del titolo di specializzazione, **RICONOSCIUTO CON DECRETO del MIM e del suo Dipartimento come titolo. "che permettono l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado" (All. 4).**

Il Diritto della ricorrente, inoltre, veniva anche acclarato dal Consiglio di Stato con la sentenza in allegato (All. 5).

Pertanto, con Decreto Dipartimentale del MIM (All. 4), recante la data del 19/09/2023, veniva formalmente riconosciuto il percorso di studi estero compiuto dalla ricorrente con la seguente motivazione: "Il titolo di formazione professionale: a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita presso l'Università agli Studi di Enna - KORE il 24.03.2015; b) titolo professionalizzante: "Programulhui de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II – conseguiti presso Università della Romania, posseduti dalla docente Lorella RINALDI, nata a Monza il 2 agosto 1987, per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato sezione VI N.3636/2021REG.PROV.COLL. pubblicata in data 10 maggio 2021, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado".



La docente, pertanto, grazie al riconoscimento del titolo di cui agli allegati citati ha potuto esercitare la professione di docente nelle scuole secondarie di II grado.

È poi incomprensibilmente accaduto che la docente, con gli allegati A e B, si è vista cancellare dalle GPS con contestuale risoluzione del rapporto a termine siglato al 30 giugno 2025.

Negli allegati A e B, in particolare, emergerebbe quale causa di esclusione: *“per mancanza di presentazione dell’istanza di riconoscimento titolo conseguito all’estero per l’insegnamento sul sostegno all’Ufficio competente”*.

Orbene, tale dichiarazione è gravemente errata!

Invero, la ricorrente ha presentato rituale domanda di riconoscimento, come ben potrà verificare Codesto Ecc.mo Tribunale in data 21/09/2018, dove ha dichiarato il titolo (All. 6).

Nell’allegato 6, emerge, la presentazione della domanda in cartaceo, poiché nell’anno 2018 non era stato ancora istituito il portale telematico afferente al riconoscimento dei titoli esteri.

La domanda di riconoscimento, peraltro, formulata sul Modello A fornita dal Ministero, indica in modo puntuale e preciso i titoli conseguito all’estero, corredati dei relativi allegati.

Tanto è vero che il MIM proprio a seguito di questa domanda ha emesso il decreto di cui all’allegato 4, nel suo preambolo il Dipartimento del Ministero cita: *l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all’Unione Europea, dalla sig.ra Lorella RINALDI...sono titoli che permettono l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado*”.

La docente Rinaldi, ergo, differentemente da quanto sostenuto dal DS ha presentato l’Istanza all’Ufficio competente del MIM e non era sottoposta ad altri incombenti istruttori!



Gli atti oggi contestati, pertanto, hanno leso GRAVEMENTE, INGIUSTAMENTE ED ILLEGITTIMAMENTE il diritto soggettivo della docente Rinaldi, la quale ricorrente all'Ill.mo Tribunale di Milano, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.MANCANZA DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – SOCCORSO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO – OMESSA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PREAVVISO DI ESCLUSIONE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.2 E 4 C.2 DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, NON DISCRIMINAZIONE, RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E DEL PRINCIPIO DI STRETTA INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE ESCLUDENTI, DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E “FAVOR PARTECIPATIONIS”; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL'ILLOGICITÀ, DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, DEL TRAVISAMENTO E DELL'ARBITRARIETÀ.

Sotto un primo profilo, è doveroso precisare che l'esclusione disposta ai danni della ricorrente costituisce una SANZIONE SPROPORZIONATA e soprattutto non prevista espressamente dal dall'OM supplenze come in seguito si vedrà. La “lex specialis”, in questo caso l'OM allegata), non prevede infatti quale motivo di esclusione la causa indicata dal DS, posto che peraltro la docente aveva diligentemente inviato la raccomandata in cartaceo all'Ufficio competente.

Il provvedimento di esclusione impugnato è quindi illegittimo per difetto assoluto del presupposto e per evidente violazione della “lex specialis”, quindi il fondamento della presente censura trova conferma nel pacifico principio di “stretta interpretazione delle clausole escludenti” ovvero del divieto di qualsivoglia interpretazione analogica o estensiva.

Sotto un altro profilo è evidente che quanto accaduto alla ricorrente si configura come un banale errore in cui è incorsa la PA procedente, facilmente emendabile con l'intervento



dell'Amministrazione e che, di certo, non avrebbe dovuto comportare la sua ingiusta esclusione dalle GPS.

Sarebbe stato onere, in ossequio alla Legge n. 241/90, trasmettere alla ricorrente, un preavviso di esclusione, indicando i termine, 10 giorni, entro cui presentare le proprie osservazioni.

Infatti, è evidente che l'esclusione si sarebbe potuta evitare laddove, a seguito dell'istanza di riesame presentata dal ricorrente su impulso della PA, l'Amministrazione avesse provveduto a rettificare l'errore concedendo il "soccorso istruttorio" ex art.6 L.n.241/90, permettendo alla ricorrente di ridepositare la copia della domanda di riconoscimento con il titolo estero, oltre il Decreto del MIM che le permettevano il diritto all'insegnamento in Italia.

Sotto un primo profilo, è chiaro che, tenuto conto della natura dell'errore, l'Amministrazione avrebbe potuto consentire alla ricorrente di mantenere la propria posizione in GPS. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni che la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

La ricorrente del desto:

A) Possiede Decreto di riconoscimento del MIM (All. 4) ed oggi, in violazione del principio meritocratico, le è stato negato il diritto di insegnare, nonostante i titoli posseduti e riconosciuti, attraverso una presa di posizione ingiustificata e resa in eccesso di potere.

La ricorrente, peraltro, per il tramite dell'infrascritto patrocinio (All. 7) aveva attivato il soccorso istruttorio, a mezzo di istanza di rettifica in autotutela. Istanza completamente disattesa dalla PA scolastica.



In ogni caso, giova aggiungere che, una volta avvedutasi della irregolarità di carattere meramente formale della doppia domanda, l'Amministrazione avrebbe potuto provvedere - soprattutto a seguito della richiesta del ricorrente – ad attivare il “soccorso istruttorio” prescritto dall'art.6 c.1 lett.b della L.n.241/90 e secondo “il responsabile del procedimento ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”. Come noto, con il “soccorso istruttorio”, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione può regolarizzare o integrare la domanda erronea o carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

A conferma di ciò il Consiglio di Stato ha affermato che l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (Cfr. C.d.S.n.7975/2019).

Infatti, è evidente che l'esclusione si sarebbe potuta evitare laddove, a seguito dell'istanza di riesame presentata dal ricorrente, l'Amministrazione avesse concesso il beneficio dell'errore scusabile o eventualmente avesse provveduto a rettificare l'errore concedendo il “soccorso istruttorio” ex art.6 L.n.241/90.

2.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE Ordinanza ministeriale supplenze n. 88/2024, articolo 7, comma 4 punto E.

E, in questo caso, giunge in soccorso del ricorrente la fonte normativa primaria in materia di supplenze: l'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 (All. 8). Il diritto della ricorrente, *ergo*, discende, dalla legge, , purtroppo, immotivatamente disattesa dalle dirigenze delle PA convenute.

Invero, l'OM n. 88/2024 (All. 8) , al suo articolo 7, punto 4, lett e, così recita: “*qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del*



riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. **L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo".**

La lettera della legge è chiara: la ricorrente avrebbe dovuto dichiarare all'USP Milano di aver presentato domanda all'Ufficio competente **SOLO OVE IL TITOLO FOSSE STATO SPROVVISTO DI RICONOSCIMENTO.**

Ma, nel caso della ricorrente, tale evenienza non si è mai verificata, avendo la stessa ottenuto riconoscimento con decreti di cui all'allegato 4.

Invero: : l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra Lorella RINALDI ... **sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso.**

La PA, pertanto, ha errato, compromettendo la posizione di diritto soggettivo della ricorrente, si ribadisce, in difetto di istruttoria, di soccorso istruttorio ed in eccesso di potere.

Ove la PA avesse correttamente esercitato i suoi poteri a norma anche dell'articolo 97 della Costituzione, non si sarebbe fatto ricorso alla tutela processuale, avendo la signora Rinaldi tutti i requisiti di legge per rimanere nelle GPS.

3.VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – IRRAZIONALITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 6, COMMA 2 DELL'OM N. 88/2024.

Se analizziamo l'articolo 6 dell'OM n. 88/2024 (All. 8), comma due, rubricato (*Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative*) ci renderemo immediatamente conto che la posizione della ricorrente non vi rientra, ed infatti, le cause di esclusione ostative



sono TASSATIVE: *“Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:*

- a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;*
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;*
- d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;*
- e) coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;*
- f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;*
- g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;*
- h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;*
- i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.*

Da qui, indi, anche l’erroneità manifesta e l’eccesso di potere atteso che la causa di esclusione della ricorrente non rientra tra quelle tassative disposte dalla *lex specialis* che governa le GPS.



ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il “fumus boni iuris”, si richiamano i motivi di ricorso. Quanto al “periculum in mora”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l’adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e al conseguente inserimento provvisorio del titolo riserva a favore parte ricorrente nella propria graduatoria GPS, prima fascia sostegno, tenuto conto l’Amministrazione procederà con i relativi scorrimenti.

IMMINENZA: l’interruzione della supplenza appare lesiva non solo degli interessi (patrimoniali e professionali) del ricorrente, bensì anche della continuità didattica e, nello specifico, delle esigenze di sostegno dello studente disabile beneficiario ormai da 4 mesi all’attività didattico-educativa del ricorrente.

Tale prudenza appare tanto più conveniente in quanto occorre tutelare l’utenza, trovandosi a circa metà anno scolastico, onde non privare repentinamente alunne ed alunni con disabilità del proprio docente di sostegno, dopo che quest’ultimi hanno stabilito con l’insegnante un rapporto didattico ed umano”. “Si finirebbe per provocare un forte disorientamento in studenti già segnati dalla fragilità ed anche nelle loro famiglie, in violazione dell’articolo 32 della nostra Carta costituzionale e della Carta dei diritti del Fanciullo.

La ricorrente, inoltre, in seguito al depennamento, per l’anno scolastico 2024/2025, è rimasto priva di incarico e non è stata destinatario di alcuna proposta di contratto a termine fino al 30/06/2025, e ciò con grave lesione professionale e curriculare. Avendo perso punteggi e progressione in GPS.

Il rischio è quindi che, nell’attesa della decisione di merito e nel caso di accoglimento del ricorso, l’istante non avrebbe più modo di essere assunto per merito dei bollettini di nomina.

Va rammentato inoltre che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l’Amministrazione verrebbe esposta quasi



certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di “chance” di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell’erario. In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato infatti come, nella ponderazione degli interessi in conflitto, a fronte di un eventuale provvedimento che disponga l’ammissione con riserva per assicurare al ricorrente l’interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del ricorso contro la determinazione di esclusione censurata, non sussista un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede azionata. L’ammissione / inserimento con “riserva” ha infatti lo scopo di impedire che, durante il giudizio, si protragga la lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n. 3018/2015).

Peraltro, in analogo giudizio avente a oggetto la medesima procedura, la GA si è già pronunciata, accogliendo la richiesta cautelare di un ricorrente e “consentendo l’ammissione con riserva del ricorrente in sovrannumero, con la posizione che gli spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d’Appello di Palermo” (TAR Lazio - Roma, Sez. IVter, 20/06/2024, n. 2715) Peraltro, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell’udienza di merito.

Per tutto quanto sopra

VOGLIA L’ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Determinati gli adempimenti di rito, previa fissazione dell’udienza con decreto, così disporre:

- In via cautelare ex articolo 700, disapplicare e/sospendere annullare gli effetti dei provvedimenti impugnati di cui agli allegati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale la reintegra della ricorrente la contestuale presa di servizio, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, adottare ogni atto e comportamento necessario alla prosecuzione del rapporto di lavoro oggetto del contratto a termine stipulato come in allegato.



Sempre in via cautelare ex articolo 700 disapplicare i provvedimenti allegati con cui è stata disposta l'esclusione dalle GPS AT di Milano e dalle relative graduatorie di istituto la docente **Lorella Rinaldi**, relativamente alla classe di concorso ADSS I fascia, nonché, la risoluzione unilaterale del contratto e ricollocare la ricorrente nella medesima posizione contrattuale e stipendiale precedentemente assunta in seguito alla risoluzione.

nel merito si chiede specifico rinvio: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o disapplicare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione di parte ricorrente e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante sia dalle GPS AT di Milano e dalle relative graduatorie di istituto la docente **Lorella Rinaldi**, relativamente alla classe di concorso ADSS I fascia.

nel merito: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima dalle GPS AT di Milano e dalle relative graduatorie di istituto la docente **Lorella Rinaldi**, relativamente alla classe di concorso ADSS I fascia e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante, oltre il risarcimento del danno in forma specifica consistente nelle retribuzioni non percepite e nel punteggio pari a 12 decurtato.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali costituiti che si dichiarano antistatari

AI FINI ISTRUTTORI SI DEPOSITANO IN FORMATO TELEMATICO

- A) Decreto depennamento.**
- B) Decreto proposta esclusione.**
 - 1. Contratto lavoro con istituto resistente.**
 - 2. Contratto lavoro pregresso + Contratto lavoro pregresso.**
 - 3. Titolo estero.**
 - 4. Decreto di riconoscimento titolo da parte del MIM.**
 - 5. Sentenza riconoscimento titolo MIM.**
 - 6. Ricevuta raccomandata + Domanda di riconoscimento.**
 - 7. Impugnazione stragiudiziale.**





Via XX Settembre n. 69 - 90141 - Palermo
091.9295515
www.avvocatofasano.com

8. OM Supplenze.

Dichiarazione di valore

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato non è stato versato nella misura di di €259,00, attesa la dichiarazione di esenzione allegata.

Palermo, addì 26 febbraio 2025

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

